

- SISTEMA AUTOMATICO DI INSERIMENTO DEI DATI NEL CASELLARIO:
- *“è dovere dell’Autorità inserire nel casellario informatico tutte le notizie ed i contenuti degli atti che pervengono dalle SOA e dalle S.A., senza però procedere ad alcuna nuova ed autonoma valutazione, che non sia quella estrinseca relativa alla palese insussistenza del fatto o alla inconferenza rispetto ai compiti propri di detto casellario...costituisce, dunque, dovere dell’Autorità procedere, in applicazione dell’art. 27 del d.p.r. n. 43/2000, alla puntuale e tempestiva annotazione nel casellario di detti atti e notizie” (cfr. T.a.r. Lazio, III, 12 agosto 2003 n. 7052, 7054, 7059, 7060, 7061); “l’attività posta in essere dall’Autorità in sede di inserimento dei dati nel casellario informatico sulla base delle segnalazioni pervenute è meramente esecutiva;... non compete all’Autorità una verifica preliminare dei contenuti sostanziali delle segnalazioni...” (Cons. St., IV, 19 ottobre 2006 n. 6212)*
 - **DELIBERA N. 1 DEL 10 GENNAIO 2008**
- *L’Autorità, posta a conoscenza del provvedimento di esclusione disposto dalla s.a. e dell’eventuale dichiarazione non veritiera resa dall’o.e., deve procedere alla puntuale e completa annotazione dei relativi contenuti nel casellario, facendo salvo il caso che consti l’inesistenza in punto di fatto dei presupposti o comunque l’inconferenza della notizia comunicata dalla s.a.*
- *T.a.r. Lazio, III, 22 maggio 2009 n. 5223/09: la presente attività non può prescindere da una forma di controllo dell’Autorità, ancorché limitato alla verifica: a) della non manifesta infondatezza del fatto attribuito all’impresa; b) della riconducibilità del fatto a uno di quelli per i quali è prevista l’annotazione nel casellario*

- **D.P.R. 25 GENNAIO 2000 N. 34** (*regolamento recante istituzione del sistema di qualificazione per gli esecutori di lavori pubblici*) , all'art. 27, comma 5, prevede che i dati del casellario sono resi pubblici a cura dell'Osservatorio e sono a disposizione di tutte le stazioni appaltanti
- Al comma 6, poi, dispone che tutte le notizie, le informazioni e i dati riguardanti le imprese sono riservati e tutelati nel rispetto della normativa vigente (fatte salve le segnalazioni delle stazioni appaltanti)

- **DETERMINAZIONE N. 1/2002 DEL 16 GENNAIO 2002** (*attuazione del casellario informatico*)
- -le informazioni riguardanti aggiudicazioni ed esecuzione dei lavori di imprese qualificate vanno poste a disposizione solo delle stazioni appaltanti (parte IV – lett. b)

- **DATI PUBBLICI:**

- a) ragione sociale, indirizzo, partita IVA, numero CCIAA
- b) rappresentanza legale, direzione tecnica, organi con poteri di rappresentanza
- c) categoria e importi della qualificazione
- d) data di cessazione dell'efficacia dell'attestazione

- DATI RISERVATI E TUTELATI

- e) SOA che ha rilasciato l'attestazione
- f) cifra di affari realizzata nel quinquennio
- g) costo del personale sostenuto nel quinquennio
- h) costo degli ammortamenti tecnici
- i) natura ed importo dei lavori eseguiti
- l) elenco dell'attrezzatura tecnica
- m) importo versamenti effettuati
all'INPS/INAIL/CASSE EDILI

- DATI LA CUI CONOSCENZA E' CONSENTITA SOLO ALLE S.A.
- n) stato di liquidazione o cessazione di attività
- o) procedure concorsuali
- p) grave negligenza nell'esecuzione o gravi inadempienze contrattuali
- q) sentenze di condanna passate in giudicato o patteggiamenti
- r) esclusione dalle gare
- s) falsità delle dichiarazioni sui requisiti di partecipazione
- t) ogni altra notizia utile

- Le s.a. devono chiedere per via telematica il rilascio della USERID e della PASSWORD ed accedere tramite la sezione del sito “*servizio per utenti registrati*”
- L’AVLP avrebbe dovuto inviare USERID e PASSWORD direttamente a ciascuna s.a. mediante raccomandata con a.r.

- La prassi, invece, consentiva
l'accesso indiscriminato alle
informazioni contenute nel
casellario mediante il sito
internet

- Ricorso di un'impresa al Garante per la protezione dei dati personali, ai sensi degli artt. 145 e ss. del codice della privacy (d.lgs. 30 giugno 2003 n. 196): chiede la cancellazione dell'annotazione relativa ad un collegamento tra imprese nell'ambito di una gara e, comunque, la sua non accessibilità da parte di chiunque
- A suo avviso, infatti, non sussisterebbe un fondamento normativo alla iscrizione nel casellario dei casi di collegamento tra imprese, né ne sarebbe consentita la sua diffusione

- Provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali del 19 maggio 2005:
- poiché l'art. 27, comma 2. lett. t), del d.p.r. n. 34/2000 consente l'iscrizione nel casellario di "tutte le altre notizie riguardanti le imprese che, anche indipendentemente dall'esecuzione di lavori, sono dall'Osservatorio ritenute utili ai fini della tenuta del casellario"
- tenuto conto che l'A.V.C.P., con **determinazione del 6 maggio 2003**, ha contemplato anche l'esclusione dalla gara per collegamento tra imprese tra le informazioni utili per il casellario
- deve ritenersi legittima l'iscrizione nel casellario informatico delle informazioni relative al collegamento tra imprese partecipanti alla medesima gara

- Non risulta, invece, giustificata in base ad idoneo fondamento normativo, la diffusione indifferenziata di tali informazioni:
- infatti, l'art. 27, comma 6, del d.p.r. n. 34/2000 prevede che le notizie, le informazioni e i dati contenuti nel casellario e riguardanti le imprese sono riservati e tutelati nel rispetto della normativa vigente
- inoltre, la determinazione n. 1/2002 dell'A.V.L.P. prevede che tali dati siano forniti "solo alle stazioni appaltanti"

- **COMUNICATO DEL PRESIDENTE DELL'AVLP DEL 27 FEBBRAIO 2006** (sulla base di deliberazione consiliare del 25 gennaio 2006):
- Ripulitura del casellario in relazione ad alcune ipotesi, quali:
 - *-intervenuta riabilitazione/estinzione del reato*
 - *-regolarizzazione/sanatoria inadempienze fiscali*
 - *-regolarizzazione oneri contributivi/previdenziali*
 - *-intervenuta transazione dopo risoluzione per inadempimento*

- **COMUNICATO DEL PRESIDENTE DELL'A.V.L.P. DEL 28 GIUGNO 2006**
- Nuova disciplina dell'accesso alle informazioni inserite nel casellario
- Premesso che l'accesso alle annotazioni (per le informazioni da n) a t) dell'art. 27) è pubblico, al pari dei dati delle attestazioni, e liberamente accessibile tramite sito Internet (e ciò nonostante la determinazione n. 1/2002 limitasse solo alle s.a. , esteso poi anche alle SOA con determinazione n. 6 del 21 aprile 2004, tale accesso)
- per la prima volta si ottempera al codice della privacy (d.lgs. 30 giugno 2003 n. 196):
- L'accesso alle annotazioni è consentito solo a S.A. e SOA
- Occorrono USERID e PASSWORD per accedere alla sezione riservata delle annotazioni, mentre rimangono liberamente accessibili i dati relativi agli attestati di qualificazione
- Per ogni consultazione va specificato il motivo dell'accesso e ogni accesso va registrato

- INOLTRE:
- Soggetti portatori di un interesse qualificato e differenziato possono accedere al casellario con formale richiesta, dimostrando interesse e legittimazione
- Le imprese per le quali si procede ad annotazione devono ricevere una previa comunicazione scritta in proposito

- NEL FRATTEMPO IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI CONTINUAVA A CONDANNARE L'AVLP AL FINE DI INTERDIRE L'ACCESSO INDISCRIMINATO ALLE INFORMAZIONI RELATIVE AL "COLLEGAMENTO TRA IMPRESE"
- (provvedimenti del 24 maggio 2006, 20 luglio 2006)

- **REGOLAMENTO DELL'A.V.C.P. DEL 28 FEBBRAIO 2007**
- (disciplina del trattamento dei dati sensibili e giudiziari inseriti nel casellario, su conforme parere del Garante del 28 febbraio 2007)
 - TABELLE:
 - a) gestione del rapporto di lavoro dei dipendenti
 - b) gestione del contenzioso giudiziale/stragiudiziale
 - c) gestione delle annotazioni nel casellario e pareri relativi alla vigilanza (richiamato il comunicato del Presidente del 28 giugno 2006)
 - d) tenuta e gestione dell'albo degli arbitri e dell'elenco dei periti
 - e) procedure di arbitrato

- PROBLEMATICHE APERTE

- 1. accesso da parte di imprese interessate (partecipanti alla medesima gara), anche se il comunicato del 28 giugno 2006 dovrebbe già disciplinare anche questa ipotesi
- 2 durata della permanenza dei dati

- **Delibera del Consiglio dell'A.V.C.P. dell'11/12 marzo 2009:** costituito un gruppo di lavoro
- Provvedimento del s.g. del 25 marzo 2009: costituito in concreto il gruppo di lavoro
 - PROPOSTE
- 1. DEVE ESSERE CONSENTITO L'ACCESSO DELLA SINGOLA IMPRESA ALLA PROPRIA POSIZIONE
- 2. VA CONSENTITO L'ACCESSO ANCHE ALLE IMPRESE CONCORRENTI
 - Osservazioni
- 1. l'art. 10 del codice privacy tutela la conoscenza della propria posizione, senza ricorrere al d. di accesso
- 2. dubbi dell'UAG sull'accesso da parte delle altre imprese, poiché nessuna norma consente ciò e verrebbero comunicati anche dati sensibili; meglio sarebbe consentire il diritto di accesso nell'ambito del procedimento davanti alla s.a.

- ALTRA PROPOSTA
- Cancellazione delle annotazioni che hanno perso interesse, mutuando in via analogica la normativa sui protesti: massimo cinque anni di permanenza (salvo dubbi in caso di recidiva infraquinquennale)
 - Osservazione
- UAG: occorre fare salve le ipotesi nelle quali è necessario un provvedimento estintivo degli effetti preclusivi alla partecipazione alle gare
 - ALTRA PROPOSTA
- CONFERMA DELL'ATTUALE PRASSI PER LE ANNOTAZIONI/CANCELLAZIONI IN SEGUITO A PROVVEDIMENTI GIURISDIZIONALI

- La prassi attuale, in esecuzione della **delibera del 5 giugno 2003 n. 29**:
- *“in tutti i casi di pronunce giurisdizionali andrà riportato, premessi gli estremi dell’ordinanza o della sentenza, il dispositivo (integrato se occorre con l’indicazione dei provvedimenti impugnati) in calce all’annotazione già inserita”*

- GIURISPRUDENZA NETTAMENTE CONTRARIA:

- Cons. St., VI, 28 aprile 2009 n. 2152: accoglie in sede di ottemperanza il ricorso proposto avverso le modalità elusive di attuazione della precedente ordinanza (e condanna alle spese)
- T.a.r. Lazio, III, 24 maggio 2006 n. 2952/06; 2953/06:
- *“ritenuto che l’esecuzione dell’Autorità di vigilanza non è conforme a quanto disposto dalla predetta ordinanza, poiché ha aggiunto, accanto all’originaria annotazione, una nota che dà atto dell’avvenuta sospensione cautelare del provvedimento di annotazione e del presupposto provvedimento di esclusione dalla gara”*
- *“ritenuto, pertanto, necessaria, al fine di garantire una piena e completa tutela dell’interesse di parte ricorrente, volto alla eliminazione della pubblicità per essa pregiudizievole, la materiale cancellazione dell’annotazione sospesa e della successiva nota del casellario informatico tenuto dall’Autorità”*

- **DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DELL'A.V.C.P. DEL 9-10-11 GIUGNO 2009:**
- in seguito ai provvedimenti giurisdizionali di sospensione/annullamento dell'annotazione, nel casellario occorre contestualmente procedere alla sospensione/cancellazione della relativa iscrizione
- Le annotazioni saranno mantenute per 5 anni (che decorreranno nuovamente in seguito a nuovo provvedimento)
- Gli o.e. che partecipano alla stessa gara possono accedere e conoscere l'esistenza dell'annotazione, ma non il contenuto
- **Entro 60 giorni sarà emanato un nuovo regolamento, previo parere del Garante e sarà inoltrata una segnalazione a Parlamento/Governo**

- DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DELL'A.V.C.P.
DEL 1 LUGLIO 2009:
- adottato lo stesso regime per i provvedimenti giurisdizionali aventi ad oggetto gli atti di revoca/decadenza delle attestazioni

- ALTRA PROBLEMATICA ANCORA APERTA:
- regime di pubblicazione delle deliberazioni: attualmente è disciplinato da un **ordine di servizio del Presidente del 13 maggio 2009**: tutte le deliberazioni del consiglio sono rese pubbliche e disponibili sul sito intranet
- **Art. 8, comma 5, del d.lgs. N. 163/2006**: le delibere, ove riguardino questioni di interesse generale o la soluzione di questioni di massima, sono pubblicate sulla G.U. e sul sito informatico

- **Bozza di regolamento all'esame del consiglio, che dovrà essere sottoposto al parere del Garante:**
- Gli atti di regolazione/determinazioni sono pubblicati nella pagina del sito "Normativa, atti e massime"
- Idem per le deliberazioni di carattere generale, previa comunicazione ai destinatari diretti e previa espunzione dei dati sensibili/giudiziari
- Le altre delibere possono essere pubblicate su ordine del consiglio, previa espunzione dei dati personali non pertinenti o eccedenti
- Tutti i dati personali non possono rimanere ostensibili per più di cinque anni